



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione IX

**Ministero Sviluppo Economico
ex Dipartimento Competitività
USCITA - 06/11/2009 - 0124181**

Struttura : DG Sostegno Attività Imprenditoriali

A TUTTI I SOGGETTI RESPONSABILI
A TUTTI I RESPONSABILI UNICI
LORO SEDI

Oggetto: Fidejussori inadempienti. Nuovi criteri per la formazione di elenchi di soggetti non graditi all'Amministrazione. Comunicazioni.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare prot. n. 114262 in data 14 ottobre 2009, con cui sono stati indicati i nuovi criteri per la formazione degli elenchi contenenti i soggetti che rilasciano garanzie fidejussorie non onorate, nonché i nominativi attualmente non graditi all'Amministrazione.

IL DIRIGENTE
(*Enrico Ricci*)

PT/



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Ministero Sviluppo Economico
ex Dipartimento Competitività
USCITA - 14/10/2009 - 0114262

Struttura : DG Sostegno Attività Imprenditoriali

ALLE BANCHE CONCESSIONARIE

LORO SEDI

ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

SEDE

Oggetto: Fidejussori inadempienti. Nuovi criteri per la formazione di elenchi di soggetti non graditi all'Amministrazione. Comunicazioni.

Come noto, la scrivente Amministrazione, nel corso del 2005, a seguito di una ricognizione sulle pendenze debitorie dei soggetti che avevano rilasciato garanzie fidejussorie rimaste non onorate per infruttuosa escussione, aveva redatto un elenco, non destinato alla pubblicazione ma riservato esclusivamente alle Banche concessionarie in indirizzo, operanti ai sensi della legge n. 488/1992, in cui erano stati indicati i nominativi dei fidejussori (per la maggior parte compagnie di assicurazione, ma anche intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B.) da considerarsi non graditi ai fini dell'accettazione delle garanzie necessarie per l'erogazione in favore delle imprese della prima quota di contributo a titolo di anticipazione.

Si ricorda, altresì, che a carico di n. 37 compagnie di assicurazione (fra cui quelle maggiormente rappresentative sul piano nazionale) erano stati adottati provvedimenti di fermo amministrativo – fatta eccezione per le compagnie UNIPOL S.p.A. e RAS S.p.A. che avevano già estinto in precedenza le rispettive pendenze debitorie – in esecuzione dei quali l'Amministrazione è riuscita a ottenere il pagamento della sorte capitale, quantificata in oltre 175 MEuro.

Con la circolare ministeriale 27 maggio 2005, n. 970.776 è stato pubblicato il nuovo schema di garanzia fidejussoria, utilizzabile per tutte le richieste di anticipazione della prima quota di contributo, che ha dissolto i dubbi interpretativi insorti con i precedenti schemi.

Di recente, peraltro, l'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 ha ulteriormente rafforzato, in chiave di interpretazione autentica, la portata della disposizione di cui all'art. 24, comma 32, della legge n. 449/1997, prevedendo che l'azione di recupero derivante da provvedimenti di revoca delle concessioni, in cui le erogazioni sono garantite da fidejussioni o da polizze, può essere intrapresa in via solidale anche nei confronti dei fidejussori.

Alla luce delle innovazioni normative sopra ricordate, maggiormente garantiste per l'Amministrazione, ed in considerazione dell'avvenuto recupero dei crediti a carico dei fidejussori



inadempienti, seppur a seguito di fermo amministrativo, è sembrato opportuno riconsiderare su basi differenti i criteri di valutazione del gradimento dei fidejussori.

Non appare inutile evidenziare infatti che, inizialmente, il coinvolgimento dei fidejussori era essenzialmente riferito a procedimenti di concessione di cui alla citata legge n. 488/1992, ma la circostanza dell'inserimento negli elenchi ha poi determinato generalizzate ripercussioni negative, ai fini dell'erogazione, anche sulle richieste di anticipazioni di contributi disciplinati da altre normative agevolative.

Per tale motivo, proprio nell'ottica del superamento dell'ostacolo della quasi totale carenza di soggetti graditi cui rivolgersi per il rilascio di garanzie, si assiste alla sempre più diffusa tendenza delle imprese richiedenti l'anticipazione su incentivi diversi da quelli disciplinati dalla suddetta legge n. 488/1992 a rivolgersi a compagnie di assicurazione meno note, persino non italiane, comunque autorizzate ad operare sul territorio nazionale in forza dell'iscrizione presso l'ISVAP – ramo cauzioni e non presenti nell'elenco di fidejussori sgraditi, ovvero ad intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B. che, seppure non presenti nelle liste dei soggetti inadempienti, potrebbero risultare comunque meno affidabili delle compagnie di assicurazioni.

A parte ogni considerazione sull'affidabilità, si fa osservare, tra l'altro, che eventuali provvedimenti a carattere sanzionatorio (su tutti, il fermo amministrativo) conseguenti ad ipotetiche infruttuose escussioni delle garanzie rilasciate da tale ultima tipologia di soggetti, non avrebbero la stessa efficacia, stante l'esiguo numero di polizze emesse, che hanno avuto sulle compagnie maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui sopra detto.

Il nuovo elenco di soggetti non graditi, pertanto, a carattere temporaneo, si baserà soprattutto sul criterio della sistematicità del contenzioso instaurato dai fidejussori contro le azioni di recupero forzoso dell'Amministrazione per garanzie escusse e non onorate, continuando a considerare, comunque, non graditi gli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B., già iscritti nei precedenti elenchi, per le ragioni su indicate e di cui appresso.

Per quanto sopra, pertanto, sono considerate come non gradite, allo stato,

- la compagnia **ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.**, che ha instaurato un contenzioso generalizzato avverso le azioni di recupero coattivo intraprese a suo carico dallo scrivente Ministero;
- la compagnia **VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.**, nei cui confronti, nell'ambito del giudizio di appello avverso una sfavorevole sentenza di primo grado, è stata emessa dal Consiglio di Stato un'ordinanza che ha sospeso gli effetti della sentenza stessa, ripristinando l'efficacia di un provvedimento di fermo amministrativo adottato da questo Ministero a carico della compagnia medesima per l'importo di circa ME 43,7, a tutt'oggi mai riscossi;



- l'intermediaria finanziaria **FINWORLD S.p.A.** (la **FIN.SU.CO. S.p.A.**, già **SO.FI.SO. S.p.A.**, e la **FACTOR INDUSTRIALE S.P.A.**, presenti nei precedenti elenchi, risultano in stato di fallimento; la **MONEY s.r.l.**, anch'essa iscritta nei suddetti elenchi, risulta cessata dall'attività),

mentre sono da considerarsi riabilitati a tutti gli effetti i restanti istituti bancari e le compagnie di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(*prof. Gianluca M. Esposito*)

Div. II/Cls